

# Disposizioni esecutive

tra

- **AKUSTIKA (Associazione Svizzera dei Audioprotesisti)**
- **ASSA (Associazione Svizzera dei Specialisti dell’Audizione)**

(detti in seguito associazioni) e

- **gli assicuratori secondo la Legge federale sull’assicurazione  
contro gli infortuni,**  
rappresentati dalla  
**Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

- **l’Assicurazione militare,**  
rappresentata  
dall’ **Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni  
(Suva),**  
**Divisione Assicurazione militare**

(detti in seguito assicuratori)

## **Preambolo**

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi

**Tariffa per apparecchi acustici, accessori e riparazioni**

In base all'articolo 1 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2013 stipulata tra le associazioni e gli assicuratori sono emanate le seguenti disposizioni esecutive:

**1. Procedura in caso di adattamento di apparecchi acustici**

- 1.1 La persona assicurata contatta l'assicuratore competente. Se la persona assicurata si rivolge direttamente al fornitore contrattuale, quest'ultimo è obbligato a informare la persona assicurata della procedura descritta a partire dal capoverso 1.2. Inoltre, il fornitore contrattuale comunica alla persona assicurata che non è prevista in ogni caso la garanzia supplementare dell'assunzione delle spese, se viene intrapreso un adattamento di apparecchi acustici al di fuori di questa procedura.
- 1.2 L'assicuratore (Assicurazione infortuni / Assicurazione militare) incarica il medico perito ORL di allestire la prima perizia.
- 1.3 L'assicuratore (Assicurazione infortuni / Assicurazione militare) rilascia una garanzia informale dell'assunzione delle spese e trasmette contemporaneamente l'ordine di adattamento degli apparecchi acustici al fornitore contrattuale in base alla prima perizia.
- 1.4 Il fornitore contrattuale procede all'adattamento degli apparecchi acustici. Egli si impegna a realizzare un adattamento confrontabile. In linea di massima, per l'adattamento confrontabile devono essere presi in considerazione diversi tipi di apparecchi acustici. Alla persona assicurata deve essere adattata almeno una variante adeguata esente da costi supplementari, se la persona assicurata non vi rinuncia espressamente. Tutti i lavori di adattamento e i corrispondenti risultati devono essere annotati dal fornitore contrattuale in un rapporto sull'adattamento. Il rapporto deve essere firmato dall'audioprotesista esecutivo (audioprotesista con attestato professionale federale, audioprotesista diplomato o audioprotesista apprendista) e dall'audioprotesista responsabile e successivamente deve essere inviato al medico perito ORL. Gli assicuratori possono richiedere i rapporti sull'adattamento.
- 1.5 In caso di costi aggiuntivi, la persona assicurata deve essere informata immediatamente dal fornitore contrattuale in conformità all'Allegato 1, capoverso 1.8.
- 1.6 Dopo avere ricevuto il rapporto sull'adattamento, il medico perito ORL convoca la persona assicurata per una perizia conclusiva. Egli annota i risultati della perizia conclusiva in un rapporto, che invia all'assicuratore.
- 1.7 Il fornitore contrattuale invia all'assicuratore competente la fattura per l'adattamento degli apparecchi acustici.
- 1.8 In caso di insuccesso di un adattamento, il fornitore contrattuale stila una relazione all'attenzione dell'assicuratore competente e redige la fattura per l'adattamento con esito negativo (Allegato 1, capoverso 4.3, codice della tariffa 3.450).

**2. Procedura in caso di perdita / distruzione di apparecchi acustici**

- 2.1 La persona assicurata deve comunicare immediatamente la perdita dell'apparecchio acustico all'assicuratore competente.
- 2.2 L'assicuratore incarica il fornitore contrattuale dell'adattamento sostitutivo in base al livello d'indicazione (standard o complesso) del precedente adattamento dell'apparecchio acustico.
- 2.3 Il fornitore contrattuale procede all'adattamento sostitutivo e invia all'assicuratore competente la fattura in base alla cifra 4.7 dell'allegato 1, "Tariffa per perdita di apparecchi acustici". La franchigia e gli eventuali costi supplementari sono fatturati direttamente alla persona assicurata.

**3. Procedura in caso di riparazione di apparecchi acustici**

- 3.1 Il fornitore contrattuale prende in consegna l'apparecchio ed esegue la diagnostica degli errori. Se il costo della riparazione è superiore in base all'Allegato 1, capoverso 1.4, il fornitore contrattuale prepara un preventivo delle spese all'attenzione dell'assicuratore competente.
- 3.2 L'assicuratore incarica immediatamente il fornitore contrattuale della riparazione o del nuovo adattamento.
- 3.3 Una volta terminata la riparazione, il fornitore contrattuale invia all'assicuratore competente la fattura in conformità all'Allegato 1, capoverso 1.4.

**4. Codice globale d'identificazione (GLN)**

Per l'identificazione del fornitore contrattuale e del fornitore di prestazioni si utilizza il codice GLN.

**5. Fatturazione per l'adattamento di apparecchi acustici**

5.1 La fattura del fornitore contrattuale deve contenere i seguenti dati:

- Data della fattura
- Cognome, nome e indirizzo del fornitore contrattuale
- Coordinate del conto corrente postale o bancario del fornitore contrattuale
- Cognome, nome, indirizzo e numero assicurato della persona assicurata
- Indicazione medica
- Tipo e denominazione dell'apparecchio nonché il numero di serie
- Codici della tariffa
- Indirizzo dell'assicuratore competente
- Imposta sul valore aggiunto
- Codice GLN del negozio presso il quale è stato effettuato l'adattamento degli apparecchi acustici
- Codice GLN dell'audioprotesista autorizzato e responsabile dell'adattamento degli apparecchi acustici nonché codice EAN dell'audioprotesista diplomato, se egli ha provveduto all'adattamento degli apparecchi acustici
- Allegato: conferma dell'assunzione di eventuali costi supplementari da parte della persona assicurata (Allegato 1, capoverso 1.8)

5.2 Dopo essere entrato in possesso della perizia conclusiva assente di contestazioni, l'assicuratore competente salda le fatture entro 60 giorni.

5.3 Le parti contrattuali stabiliscono un modulo di fatturazione standardizzato.

**Allegato:**

- Conferma dell'assunzione di costi supplementari (Allegato 1)